



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

*Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile*

COPIA

DELIBERAZIONE

N. 27

del 18/06/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in 1° Convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO:

**DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 30.11.2012. INTEGRAZIONE
AMMISSIBILITA'.**

L'anno DUEMILATREDICI, addì DICIOOTTO del mese di GIUGNO alle ore 17:40 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione disposta dal Presidente e debitamente notificata a tutti i Consiglieri, si è riunito a seduta il Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
MUROLO Umberto - Sindaco	X	
CARUSO Angelo - Consigliere Comunale	X	
UZZEO Vincenzo - Consigliere Comunale	X	
PALLOTTA Giuliano - Consigliere Comunale	X	
LIBERATORE Andrea - Consigliere Comunale		X
ROMANO Alfredo - Consigliere Comunale	X	
PATITUCCI Vincenzo - Consigliere Comunale	X	
ZACCARDI Maurizio - Consigliere Comunale		X
DI MICHELE Simone - Consigliere Comunale	X	
CENCI Michelino - Consigliere Comunale	X	
SAMMARONE Paolo - Consigliere Comunale		X
BUZZELLI Claudio - Consigliere Comunale	X	
GRAZIANI Giuseppe Angelo - Consigliere Comunale		X
CARNEVALE Diego - Consigliere Comunale		X
SALTARELLI Elviro - Consigliere Comunale		X
VITALE Giorgio - Consigliere Comunale	X	
ACCONCIA Giovanni - Consigliere Comunale		X

Partecipa il Segretario Generale dott. UGO CAROZZA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente , ALFREDO ROMANO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno in oggetto riportato.

Si prende atto dell'allontanamento dall'aula dei consiglieri Graziani e Carnevale. Ore 17:45.

Relaziona il Sindaco. (Si dà atto dell'ingresso in aula del consigliere Di Michele ore 17:46). Il relatore richiama l'attenzione del Consiglio sull'obiettivo che l'Amministrazione si prefigge con la proposta in discussione e si sofferma ad illustrarne gli aspetti più squisitamente tecnici.

Il Presidente del Consiglio richiama l'attenzione del consesso sulla deliberazione consiliare n. 41 del 2012 ed in particolare il punto 2) ritenendo opportuno, in questa sede, precisare che permane l'intervento della Conferenza dei Capigruppo e del Consiglio comunale per gli interventi che superano l'incremento complessivo del 30% (20%+10%).

Non chiedendo altri consiglieri la parola, la proposta, emendata come richiesto dal Presidente, viene posta ai voti per alzata di mano, il cui esito è proclamato dal Presidente come a seguito: unanimità.

E, in relazione all'urgenza a provvedere, si procede, ai fini dell'art. 134 del TUEL, a votazione per alzata di mano il cui esito è proclamato dal Presidente come a seguito: unanimità.

Conseguentemente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

Che in attuazione dei principi dell'art. 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 la Regione Abruzzo ha emanato la L.R.n.49 del 15.10.2012 Bura n. 56 del 21.10.2012 come modificata ed integrata dalla successiva Legge Regionale;

Che tali disposizioni regionali prevedono il recepimento da parte dei Comuni, talché questo ente ha provveduto dapprima con di Consiglio Comunale n. 41 del 30.11.2012 ed in seguito con delibera C.C. n. 11/2013 ha regolamentare l'applicazione dei benefici e premialità previsti dalla suddetta disciplina;

Che, come statuito nei predetti atti deliberativi, nel corso di una prima fase applicativa si rendono necessari emanare dei correttivi, sollecitati sia dalla casistica sviluppatasi medio tempore e sia ancora dalla circolare della regione del 14 marzo 2013, prot.1511;

Che in particolare con la precitata D.C.C. n.41/2012 è stato previsto al punto 2) del deliberato che : *l'ampliamento potrà avvenire nello sviluppo planovolumetrico dell'edificio esistente, ovvero nelle aree attigue in coerenza architettonica e comunque in armonia con il contesto in cui si inserisce, assoggettando conseguentemente a studio plano volumetrico ogni intervento, sottoponendo lo stesso al parere preventivo della Giunta Comunale e della conferenza dei capigruppo, salvo che si tratti di interventi di notevole portata, con premialità superiori al 20%, che in tal caso verranno rimessi al parere vincolante del Consiglio Comunale, prima del rilascio del Permesso di Costruire*”;

RITENUTO assoggettare al parere preventivo della Giunta Comunale gli ampliamenti ai sensi dell'art. 3 della L.R. 49/2012, per edifici a carattere *residenziale*, che in aggiunta al valore massimo del 20% di incremento della volumetria esistente, prevedano l'utilizzo di un ulteriore 10 % di premialità qualora l'intervento realizzato abbia la qualificazione energetica in classe “A” ai sensi della normativa vigente e, per tale incremento siano reperiti i relativi standard, anche attraverso la forma di monetizzazione;

RITENUTO altresì confermare l'intervento della Conferenza dei Capigruppo e del Consiglio comunale per gli interventi i cui incrementi complessivamente superano il 30%;

STABILIRE altresì che sono assoggettati al parere preventivo della Giunta Comunale anche gli ampliamenti di cui all'art. 4 della L.R. 49/2012, per edifici a carattere *non residenziale*, che intendano utilizzare oltre al valore massimo del 20% di incremento della superficie lorda esistente, l'ulteriore premialità del 10% della superficie qualora l'intervento realizzato abbia la qualificazione energetica in classe B, ai sensi della normativa vigente, e per tale intervento siano reperiti i relativi standard anche attraverso la forma della monetizzazione;

Che, inoltre, allo scopo di incentivare la razionalizzazione e l'armonizzazione del patrimonio edilizio esistente, nonché gli interventi autorizzati, oltre ai progetti per i quali risulta concluso il procedimento di rilascio del permesso di costruire, per i quali con la semplificazione introdotta dalla citata norma nazionale, risulterebbe finanche configurabile l'assenso tacito;

Che, invero, tale concetto risulta estremamente rilevante per un corretto assetto del territorio, ove si consideri che gli interventi in via di realizzazione, se inibiti della possibilità del mutazione delle destinazione, o meglio di adeguamento alla vocazione assunta dal relativo ambito, risulterebbero sostanzialmente in contrasto con l'inquadramento urbanistico impresso con la normativa in parola;

Che in linea con quanto espresso dalla menzionata circolare, la edificazione va individuata anche sotto il profilo giuridico, con ciò intendendo piuttosto gli aspetti prodromici alla realizzazione, che senz'altro devono coincidere con un'attività provvedimentale idonea all'avvio degli interventi;

STABILIRE, pertanto, che i benefici del cambio di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 5 della L.R. 49/2012, come modificata dalla L.R. 62/2012, e come recepita dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 30.11.2011 e s.m.i., sono estesi anche agli interventi edilizi per i quali, all'entrata in vigore della L.R. 49/2012 siano stati rilasciati i relativi Permessi di Costruire ovvero notificate le somme inerenti i contributi di costruzione;

ACQUISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso a norma dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Segretario Comunale do.tt. Ugo Carozza in luogo del Responsabile del Settore assente;

DELIBERA

ASSOGGETTARE al parere preventivo della Giunta Comunale gli ampliamenti ai sensi dell'art. 3 della L.R. 49/2012, per edifici a carattere *residenziale*, che in aggiunta al valore massimo del 20% di incremento della volumetria esistente, prevedano l'utilizzo di un ulteriore 10 % di premialità qualora l'intervento realizzato abbia la qualificazione energetica in classe "A" ai sensi della normativa vigente e, per tale incremento siano reperiti i relativi standard, anche attraverso la forma di monetizzazione;

STABILIRE altresì che sono assoggettati al parere preventivo della Giunta Comunale anche gli ampliamenti di cui all'art. 4 della L.R. 49/2012, per edifici a carattere *non residenziale*, che intendano utilizzare oltre al valore massimo del 20% di incremento della superficie lorda esistente, l'ulteriore premialità del 10% della superficie qualora l'intervento realizzato abbia la qualificazione energetica in classe B, ai sensi della normativa vigente, e per tale intervento siano reperiti i relativi standard anche attraverso la forma della monetizzazione, fermo restando che gli interventi il cui incremento complessivo supera il 30% (20%+10%) dovranno essere sottoposti alla Conferenza dei Capigruppo ed al pare vincolante del Consiglio comunale, prima del rilascio del permesso di costruire;

STABILIRE che i benefici del cambio di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 5 della L.R. 49/2012, come modificata dalla L.R. 62/2012, e come recepita dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 30.11.2011 e s.m.i., sono estesi anche agli interventi edilizi per i quali, all'entrata in vigore della L.R. 49/2012 siano stati rilasciati i relativi Permessi di Costruire ovvero notificate le somme inerenti i contributi di costruzione;

DICHIARARE la presente deliberazione, urgente e immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente
F.to come all'originale

Il Segretario Generale
F.to come all'originale

Il Consigliere Anziano
F.to come all'originale

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a norma dell'art.124 - 1° comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e precisamente dal 03/07/2013 al 18/07/2013.

Castel di Sangro, addì

L'Istruttore Amministrativo
F.to come all'originale

COPIA

La presente è COPIA CONFORME all'originale esistente in archivio.

Castel di Sangro, addì 19/10/2015

Il Responsabile del Settore
(Fortunato Locci)